Wealth Management & Investment Solutions Department
Ottobre 2025
Version 3

ZURICH
Bank

# Policy di Best Execution

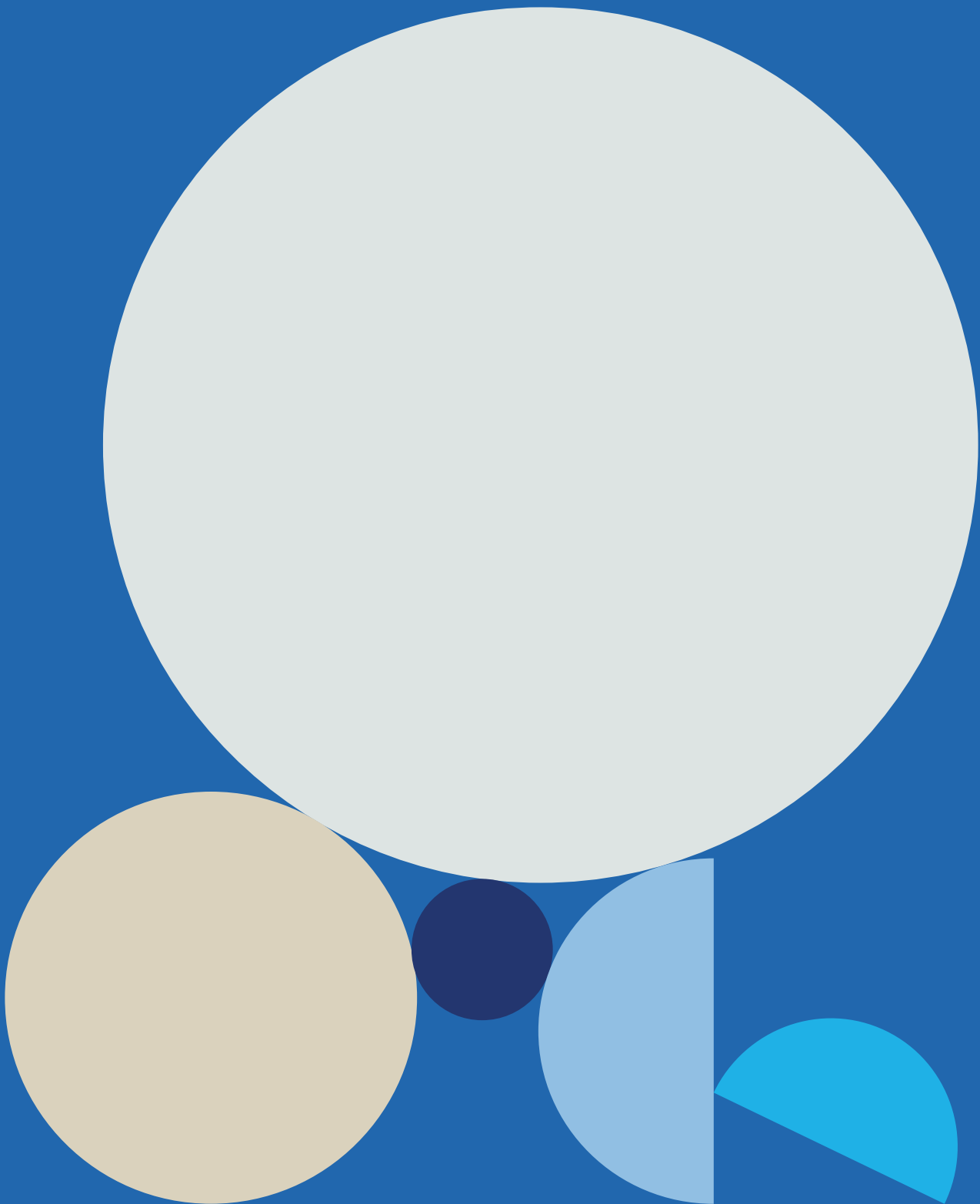

Contents


| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Introduzione** | **3** |
| **2.** | **Informazioni di Contesto** | **4** |
| 2.1. | Riferimenti Normativi | 4 |
| **3.** | **Ruoli e Responsabilità** | **4** |
| **4.** | **Modello Operativo di Best Execution** | **5** |
| 4.1. | Fattori di Best Execution e selezione dei Broker | 5 |
| 4.1.1. | Criteri di selezione dei Broker | 5 |
| 4.2. | La strategia di trasmissione degli ordini dei clienti (Ordini in Consulenza e in iniziativa cliente) | 6 |
| 4.3. | La strategia di trasmissione delle decisioni di investimento nell'ambito del servizio di gestione dei portafogli | 6 |
| 4.4. | Monitoraggio e revisione della strategia di Best Execution | 6 |
| 4.5. | Reportistica e pubblicazione della reportistica | 7 |
| 4.5.1. | Sintesi sulla qualità dell'esecuzione ottenuta dai Broker | 7 |
| **5.** | **Modalità di gestione degli ordini** | **7** |
| 5.1. | Sedi di Best Execution | 8 |
| 5.2. | Richiesta di informazioni da parte del Cliente | 8 |
| **6.** | **Trading Obligation** | **8** |
| **7.** | **Periodicità di aggiornamento e Disposizioni finali** | **8** |
| **8.** | **Glossario** | **9** |


| | |
|---|---|
| Data | ottobre 2025 |
| Approvatore | Consiglio di Amministrazione |
| Owner del documento | Wealth Management & Investment Solutions Department |
| Version | 3.0 |
| Summary delle modifiche principali | - Capitolo 4: modifiche alla strategia di trasmissione ordini clienti e ordini GPM<br>- Capitolo 5: aggiornamento paragrafo 5.1 Sedi di Best Execution |

## 1. Introduzione

La Direttiva 2014/65/UE, recepita in Italia con modifiche al decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (c.d. Testo Unico della Finanza - T.U.F.) e alla regolamentazione secondaria di attuazione (Regolamento Intermediari Consob), e il Regolamento delegato (UE) 2017/565 hanno disciplinato, rafforzandoli rispetto alla normativa previgente, gli obblighi per gli Intermediari di adottare misure sufficienti per ottenere, allorché trasmettano o eseguano ordini, il miglior risultato possibile per i loro Clienti, tenuto conto del prezzo dello strumento finanziario, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni e della natura dell'ordine (c.d. "Obblighi di Best Execution").

A tal fine, Zurich Italy Bank S.p.A. (di seguito la "Banca"), per ciascuna categoria di strumenti finanziari trattati, e in accordo alla propria "Procedura di selezione ed approvazione delle nuove controparti" , adotta specifici criteri di selezione degli intermediari negoziatori (Broker) che rispettino il principio della "Best Execution", accertandosi preventivamente che la loro strategia di esecuzione degli ordini sia compatibile con quella adottata dalla Banca stessa.

La Banca inoltre effettua controlli periodici volti a verificare che gli ordini siano stati correttamente indirizzati ai Broker selezionati e che questi abbiano operato nel rispetto degli accordi di esecuzione concordati con la Banca.

In linea con tali disposizioni, la presente Policy descrive, per le varie tipologie di servizi prestati e di strumenti finanziari trattati, i principi guida per la trasmissione e l'esecuzione degli ordini, in particolare:

- l'importanza che la Banca assegna, conformemente ai criteri specificati dalla normativa, ai **fattori di Best Execution** che consentono di eseguire gli ordini trasmessi ai Broker alle condizioni più favorevoli per il Cliente e che determinano i **criteri di selezione dei Broker**;
- la **Strategia di Trasmissione** degli ordini che la Banca si impegna a rispettare nell'ambito del servizio di **ricezione e trasmissione degli ordini**;
- la **Strategia di Trasmissione** delle decisioni di investimento dei gestori e degli ordini specifici impartiti dal Cliente nell'ambito del servizio di **gestione di portafogli**;
- il **monitoraggio e la revisione della Strategia di Best Execution** grazie alla quale la Banca valuta - su base continuativa nel tempo - se siano intervenute modifiche rilevanti che potrebbero influire sui parametri di esecuzione alle condizioni migliori. Per "modifica rilevante" si intende un evento significativo potenzialmente in grado di incidere sui parametri di Best Execution, influendo sulla capacità della Banca di continuare ad ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per i Clienti.
- la **pubblicazione della reportistica**, come dettagliato nel prosieguo.

La Banca è tenuta al rispetto degli obblighi di Best Execution per i servizi di ricezione e trasmissione di ordini e gestione di portafogli prestati a favore di Clienti al dettaglio e Clienti professionali. Quanto descritto nel presente documento non trova applicazione alle operazioni effettuate nei confronti delle Controparti qualificate, salvo il caso in cui queste abbiano richiesto per iscritto alla Banca di essere trattate come un Cliente (al dettaglio o professionale) i cui rapporti con la Banca sono soggetti agli obblighi di Best Execution.

## 2. Informazioni di Contesto

### 2.1. Riferimenti Normativi

La presente policy fa riferimento alla seguente normativa:

- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ("MiFID II") e relativa normativa delegata di attuazione;
- Regolamento (UE) n. 600/2014 sulle disposizioni riguardanti i requisiti di negoziazione e di trasparenza a cui devono attenersi le imprese di investimento (Regolamento MiFIR) e relativa normativa delegata di attuazione;
- Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e s.m.i. ("Testo Unico della Finanza" o "TUF");
- Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari e s.m.i. ("Regolamento Intermediari");
- Orientamenti, comunicazioni e linee guida emanati tempo per tempo dalle Autorità di Vigilanza a livello europeo e nazionale.

## 3. Ruoli e Responsabilità

La Banca ha individuato ruoli e responsabilità degli Organi e delle unità organizzative coinvolti nel processo di definizione, monitoraggio, revisione e approvazione della Policy di Best Execution.

In particolare:

- Il Consiglio di Amministrazione. Il C.d.A. approva la presente Policy di Best Execution su proposta della Direzione Wealth Management & Investment Solutions.
- La Compliance & AML Function. Compliance & AML Function valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate per soddisfare il requisito generale dell'esecuzione degli ordini alle condizioni migliori per il Cliente, fornendo assistenza alle funzioni responsabili dell'adozione, monitoraggio e revisione della Strategia di Best Execution, e ne verifica annualmente l'efficacia nell'ambito dei propri controlli.
- Il Wealth Management & Investment Solutions Department ha un ruolo di coordinamento e indirizzo delle attività inerenti ai servizi di Gestione di Portafogli, svolgendo altresì un ruolo di supervisione in merito alle attività svolte dalla Banca nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione ordini, avvalendosi per l'esecuzione di tali ordini di intermediari terzi negoziatori (Broker).

  In particolare, il Wealth Management & Investment Solutions Department valuta che i Broker selezionati dalla Banca ed i loro sistemi di negoziazione assicurino su base continuativa nel tempo il miglior risultato per il Cliente.
  All'interno del Wealth Management & Investment Solutions Department, l'l'RTO Office monitora il flusso di ordini e verifica l'assenza di incidenti, cura il monitoraggio e la revisione periodica del processo di esecuzione e trasmissione di ordini e le modalità di evasione delle richieste di prova da parte della clientela in ordine all'osservanza della presente Policy.
  In sede di revisione annualedella Policy il Wealth Management & Investment Solutions Department valuta - la necessità di:

  - integrare la lista degli strumenti finanziari per i servizi prestati;
  - selezionare nuovi Broker a cui trasmettere i relativi ordini;
  - rivedere il processo di selezione dei Broker esistenti.

  Tali valutazioni sono effettuate tenendo conto di:

  - informazioni pubblicate annualmente dalla Banca nei report sui primi cinque Broker per volumi di contrattazioni e dai Broker nel proprio report sulle prime cinque sedi di esecuzione;
  - esiti delle verifiche svolte dalle Funzioni di Controllo sul rispetto degli obblighi di Best Execution;
  - eventi significativi verificatisi o potenzialmente in grado di incidere sui parametri di Best Execution.

Nel caso in cui si renda necessario selezionare un nuovo broker per l'esecuzione degli ordini, la proposta è portata al Comitato Prodotti della Banca che prende atto della due diligence svolta dall Wealth Management & Investment Solutions Department ed effettua la relativa valutazione tenendo conto principalmente dei seguenti elementi: reputazione, merito creditizio, struttura commissionale, indicazione dei volumi transati, sedi di esecuzione a cui i suddetti hanno accesso, strategie di esecuzione del broker che devono essere coerenti con la Strategia di Best Execution della Banca.

La Banca, attraverso RTO Office, garantisce il rispetto dei princìpi declinati nella presente Policy e, qualora venga a conoscenza di casi di violazione di tali princìpi, provvede ad informare tempestivamente le Funzioni di Controllo al fine di identificare le azioni correttive da adottare e valutare la necessità di predisporre opportuna informativa al Consiglio di Amministrazione.

# 4. Modello Operativo di Best Execution

## 4.1. Fattori di Best Execution e selezione dei Broker

La Direttiva MiFID II e la relativa regolamentazione di attuazione pongono in capo alla Banca l'obbligo di adottare misure sufficienti ad ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente tenendo conto dei seguenti fattori di Best Execution, rappresentati secondo ordine di importanza:

- **il prezzo** dello strumento finanziario e **i costi associati alla transazione** incluso qualunque costo dovuto a soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione dell'ordine (**Total Consideration** o Corrispettivo Totale);
- **la probabilità di esecuzione** che può variare in funzione della struttura e della profondità del mercato su cui è negoziato lo strumento e dipende altresì dalla quantità dei titoli oggetto dell'ordine;
- **la rapidità di esecuzione** che può dipendere delle tecniche utilizzate per la negoziazione e dai dispositivi di collegamento al mercato nonché dalla liquidità dello strumento negoziato;
- **la natura dell'ordine** (e.g. la dimensione dell'ordine o la tipologia di strumento oggetto di negoziazione).

Nel definire la gerarchia dei suddetti fattori, la Banca assume che l'interesse primario del Cliente sia quello di conseguire il miglior prezzo possibile per il suo ordine, prendendo in considerazione tutti i costi che gravano sulla transazione.

Inoltre, essa assume che sia interesse del Cliente non subire a suo svantaggio la variazione dei prezzi di mercato; pertanto, la sede di esecuzione viene prescelta anche in funzione della probabilità di eseguire totalmente l'ordine in un periodo di tempo breve.

### 4.1.1. Criteri di selezione dei Broker

La valutazione e la selezione dei Broker deve essere effettuata tenendo in considerazione i seguenti fattori:

- la strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dal Broker (attraverso i fattori di Best Execution e la loro importanza relativa);
- la metodologia adottata dal Broker nella verifica dei fattori di Best Execution degli ordini;
- la modalità operativa adottata dal Broker in merito alla gestione degli ordini;
- i processi e i sistemi di controllo adottati dal Broker con riferimento all'esecuzione degli ordini.

Inoltre, sono tenuti in considerazione:

- il rating - ove presente - e la reputazione a livello nazionale e internazionale del Broker, misurata in base a indicatori di volumi transati, disponibilità di accesso (diretto o indiretto) a Mercati Regolamentati, Sistemi Multilaterali di Negoziazione, Sistemi Organizzati di Negoziazione, Internalizzatori Sistematici;
- adozione di un modello di Best Execution dinamica ossia di un modello che prevede l'invio dell'ordine alla sede che consente di ottenere le migliori condizioni di esecuzione per il Cliente (Cfr. Paragrafo 5.1 - Sedi di Best Execution);

Le specifiche informazioni concernenti i sistemi automatici per la Best Execution sono fornite dallo stesso Broker alla Banca che intende avvalersi del servizio attraverso la consegna della i) contrattualistica, della ii) strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini adottata dal Broker, o di iii) eventuali allegati alla contrattualista.

## 4.2. La strategia di trasmissione degli ordini dei clienti (Ordini in Consulenza e in iniziativa cliente)

Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini consiste nella ricezione di ordini dei Clienti aventi ad oggetto uno o più strumenti finanziari e nella loro trasmissione da parte della Banca ad altri intermediari abilitati alla negoziazione (intermediari negoziatori o Broker). La Banca ha optato fra i broker presenti nel mercato di utilizzare come broker principale per gli ordini impartiti dai Clienti (direttamente o per tramite del servizio di consulenza) la Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa San Paolo S.p.A (di seguito anche "Divisione IMI Corporate & Investment Banking"). Per specifiche esigenze di business o se il Broker principale non avesse accesso a specifiche sedi di negoziazione, la Banca può avvalersi di broker secondari precedentemente approvati dalle competenti strutture aziendali.

Il Broker principale scelto assicura alla Banca adeguata copertura in termini di Business Continuity dal punto di vista dell'architettura tecnologica e delle infrastrutture IT di connessione, non risultando pertanto necessaria la selezione di un broker di back-up.

Ai fini dell'esecuzione e nel rispetto della priorità della ricezione degli ordini, i suddetti si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima, completi di tutti gli elementi necessari alla loro esecuzione. La Banca applica misure che consentono la trasmissione rapida, corretta ed efficiente al Broker degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine può trattare cumulativamente gli ordini dei Clienti che siano equivalenti a quelli di altri Clienti della Banca, in funzione della data della ricezione, tenuto conto del canale utilizzato per la ricezione e trasmissione dei medesimi, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente. L'elenco delle sedi di negoziazione, italiane ed estere, verso le quali sono canalizzati gli ordini dei Clienti, è riportato nella sezione MIFID del sito internet della Banca.

## 4.3. La strategia di trasmissione delle decisioni di investimento nell'ambito del servizio di gestione dei portafogli

Nell'ambito della prestazione del servizio di Gestione di Portafogli:

- per le Gestioni Zurich Bank (non delegate) la Banca ha optato fra i broker presenti nel mercato di utilizzare come broker unico Banca Akros;
- La Banca ha anche delegato specifiche linee di gestione di portafogli a Deutsche Bank S.p.A., in virtù di un apposito contratto, che prevede la possibilità per il Gestore Delegato di ricorrere a soggetti terzi negoziatori, preventivamente approvati dalla Banca, per la trasmissione degli ordini al mercato.

La Banca potrà autonomamente ottenere, dal Gestore Delegato, copia della documentazione riguardante l'esecuzione degli ordini da parte del Broker.

## 4.4. Monitoraggio e revisione della strategia di Best Execution

La Banca, tramite l'RTO Office, effettua controlli giornalieri sul flusso degli ordini e monitoraggi periodici volti a verificare che gli ordini siano stati correttamente indirizzati ai Broker selezionati e che questi abbiano operato nel rispetto degli accordi di esecuzione concordati con la Banca. Tali controlli sono disciplinati in dettaglio nella Procedura di Ricezione e Trasmissione Ordini.

La Banca verifica inoltre periodicamente, tramite le proprie Funzioni di Controllo e, in particolare, nell'ambito delle verifiche svolte dalla Compliance & AML Function, l'efficacia della propria Strategia di Best Execution e la qualità dell'esecuzione ottenuta dalle sedi di esecuzione e dagli intermediari negoziatori (Broker) identificati, ponendo rimedio alle eventuali carenze rilevate; la Banca è in grado di dimostrare al Cliente, dietro relativa richiesta, di aver eseguito l'ordine in conformità con le disposizioni stabilite nella Strategia stessa.

I controlli sono volti a verificare che:

- la trasmissione degli ordini e la relativa esecuzione sia avvenuta verso i Broker di riferimento e su sedi di esecuzione approvate;
- i Broker abbiano eseguito gli ordini nel rispetto della relativa Strategia;
- le sedi di esecuzione ed i Broker approvati continuino a garantire le condizioni previste e valutate in sede di relativa acquisizione e non abbiano subito in corso d'anno variazioni rilevanti.

Su richiesta della Compliance & AML Function, l' l'RTO Office richiede ai Broker di fornire una prova sulla qualità dell'esecuzione degli ordini selezionati per un campione di ordini effettuati nel periodo di riferimento; nell'ipotesi in cui un ordine risulti eseguito in deroga alla strategia di esecuzione adottata, provvede a richiedere ai Broker di riferimento opportuna dimostrazione che tale deroga, ove non avvenuta nel rispetto delle istruzioni specifiche fornite dal Cliente, sia legata a motivate ed eccezionali ragioni tecniche e che sia stata in ogni caso realizzata garantendo il miglior risultato possibile per il Cliente.

Nell'ambito della gestione dell'onere della prova, disciplinato nella "Procedura di Ricezione e Trasmissione Ordini", è fatta salva, comunque, per la Banca la possibilità di rivalersi sui Broker per eventuali errori nell'esecuzione dell'ordine e/o per dimostrare al Cliente di aver ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa.

La Banca rivede la Strategia anche in via straordinaria per recepire eventuali modifiche da apportare a seguito di variazioni nello svolgimento delle proprie attività nell'ambito dei servizi prestati, ed ogniqualvolta si verifichi una modifica rilevante che implichi l'impossibilità di continuare a conseguire il migliore risultato possibile nell'esecuzione degli ordini dei Clienti in un'ottica di lungo termine.

Qualora a seguito dell'attività di riesame siano state effettuate variazioni significative alla Strategia, la Banca provvede a rendere note tali modifiche ai propri Clienti, tramite pubblicazione della nuova versione della Strategia, sul proprio sito internet, nella sezione dedicata.

### 4.5. Reportistica e pubblicazione della reportistica

La Banca pubblicherà sul proprio sito Internet le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, del Regolamento delegato (UE) 2017/576 (Cfr. Report sui primi cinque Broker per volume di contrattazioni) nelle modalità e nei tempi normativamente previsti.

Parimenti, anche le informazioni previste dall'articolo 3, comma 3, del Regolamento delegato (UE) 2017/576 (Cfr. Sintesi sulla qualità di esecuzione ottenuta), saranno pubblicate sul sito Internet della Banca in un formato elettronico che permetta al pubblico di scaricarle.

Nel caso in cui la Banca trasmetta gli ordini ad un unico Broker, sarà possibile effettuare un rinvio a quanto pubblicato sul sito del Broker, sia per quanto riguarda le prime cinque imprese di investimento, che per quanto riguarda i risultati del monitoraggio della qualità di esecuzione ottenuta.

#### 4.5.1. Sintesi sulla qualità dell'esecuzione ottenuta dai Broker

La Banca dovrà pubblicare sul proprio sito Internet una sintesi dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta dai Broker ai quali sono stati trasmessi gli ordini nell'anno precedente, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento delegato (UE) 2017/576.

## 5. Modalità di gestione degli ordini

Gli ordini dei Clienti sono trasmessi ai Broker con prontezza e in successione in funzione della data ed ora di ricezione, a meno che le loro caratteristiche o le condizioni di mercato lo rendano impossibile o gli interessi dei Clienti richiedano di procedere diversamente.

Gli ordini dei Clienti possono essere aggregati dall'intermediario negoziatore (il Broker) al fine di agevolarne l'esecuzione.

L'aggregazione degli ordini, in determinate circostanze, può consentire di ottimizzare il prezzo, nonché di conseguire un risparmio di costo e di aumentare le probabilità di esecuzione. Gli ordini potranno pertanto essere aggregati quando l'aggregazione risulti necessaria o opportuna a tali fini.

Il Broker effettua aggregazioni tra ordini di Clienti adottando in tali circostanze misure che consentano di:

- garantire a tutti i Clienti coinvolti l'assegnazione del medesimo prezzo di esecuzione;
- ripartire sui diversi ordini dei Clienti, in caso di esecuzione parziale, il nominale negoziato in base ad un criterio di proporzionalità che tenga conto delle quantità presenti nell'ordine originario.

La Banca ha concordato con il Broker dei limiti di controvalore per singolo ordine, differenziati per tipologia di strumento finanziario e per segmento di Mercato, affinché gli stessi non abbiano impatto sulla correttezza degli scambi sulle sedi di negoziazione in termini di volumi e/o di prezzi, adeguandosi a quanto richiesto tempo per tempo dai Regolamenti o dalle Istruzioni delle sedi di negoziazione stesse

In caso di inserimento di un ordine di controvalore superiore al limite concordato, l'ordine è prontamente rifiutato dal Broker e il cliente riceverà immediato riscontro della mancataesecuzione.

I limiti di controvalore sono riportati nella sezione MIFID del sito internet della Banca.

## 5.1. Sedi di Best Execution

Le sedi di esecuzione alle quali gli ordini possono essere diretti tramite Broker, includono:

- Mercati Regolamentati (MR);
- Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF);
- Sistemi Organizzati di Negoziazione (OTF);
- Internalizzatori Sistematici (IS).

La Banca richiede ai broker l'impiego di sistemi automatici di "Best Execution Dinamica[1]" che consentono di valutare in tempo reale, alla ricezione dell'ordine, le migliori condizioni di negoziazione offerte sulle diverse sedi di esecuzione identificate e raggiunte dal Broker.

Il broker principale utilizzato per gli ordini dei clienti assicura la Best Execution dinamica sul mercato di riferimento del titolo; in caso di ordine inserito in Best Execution su un mercato diverso da quello di riferimento, l'ordine è prontamente rifiutato dal Broker e il cliente riceverà immediato riscontro della mancata esecuzione. In questi casi l'ordine può essere inviato al broker con l'istruzione specifica della sede di esecuzione, selezionandola tra quelle presenti nella maschera di inserimento dell'ordine.Istruzioni specifiche del Cliente.

Il Cliente ha la facoltà di impartire alla Banca istruzioni vincolanti in merito alle modalità di esecuzione dei propri ordini, solo a determinate condizioni definite dal servizio a cui accede.

Tali specifiche diverse istruzioni del Cliente prevalgono sui princìpi e sulle modalità di esecuzione degli ordini indicati nella Strategia.

Si evidenzia, tuttavia, che tali specifiche possono pregiudicare le misure previste nella presente Strategia. In tali casi la Banca - avvalendosi di Broker terzi - si atterrà alle specifiche istruzioni ricevute senza assumersi obblighi relativamente al raggiungimento del miglior risultato possibile per il Cliente.

## 5.2. Richiesta di informazioni da parte del Cliente

Nell'ambito dei servizi di investimento prestati alla clientela, la responsabilità verso il Cliente finale per il rispetto della Best Execution è sempre in capo alla Banca (in qualità di soggetto raccoglitore dell'ordine), fatta salva la possibilità della Banca di rivalersi sul Broker selezionato nelle sedi opportune definite contrattualmente, al fine di dimostrare di aver ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa. Negli accordi stipulati è previsto che il Broker tenga a disposizione e fornisca, quando richiesti, i dati che attestino la correttezza delle procedure adottate, al fine di consentire di verificare, in ogni momento, la qualità dell'esecuzione. A seguito di richiesta del Cliente, la Banca fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare di aver eseguito l'ordine nel rispetto della presente Policy.

# 6. Trading Obligation

In via generale, la Banca non effettua alcuna transazione fuori da sedi di esecuzione (OTC), tuttaviae, in via eccezionale e residuale ,la Banca può effetuare limitate transazioni fuori dalle sedi di esecuzione (OTC), con riferimento ad operazioni inerenti le sistemazioni di errori operativi e nelle modalità definite nelle proprie procedure interne.

# 7. Periodicità di aggiornamento e Disposizioni finali

Il Wealth Management & Investment Solutions Department è responsabile dell'aggiornamento periodico, almeno annuale, della presente Policy.

Per qualsiasi necessità di supporto in relazione alla presente Policy, contattare il Wealth Management & Investment Solutions Department.

La Policy è pubblicata sul sito intranet ed internet della Banca.

Approvata e rivista, su base annuale, dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

## 8. Glossario

- **Broker:** intermediario negoziatore presso il quale gli ordini sono trasmessi ai fini di esecuzione;
- **Cliente:** la persona fisica o giuridica alla quale un'impresa di investimento presta servizi di investimento o servizi accessori;
- **Internalizzatore Sistematico:** un'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione, senza gestire un sistema multilaterale;
- **Mercato Regolamentato:** un sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contrati relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente;
- **Sede di Esecuzione**: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione, un sistema organizzato di negoziazione, un internalizzatore sistematico;
- **Sede di Negoziazione:** un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
- **Sistema Multilaterale di Negoziazione - MTF:** un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari;
- **Sistema Organizzato di Negoziazione - OTF:** sistema multilaterale diverso da un Mercato Regolamentato o da un Sistema Multilaterale di Negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati;
- **Strumenti finanziari quotati:** strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati su una sede di negoziazione.
- **Mercato di riferimento:** identifica, in relazione a ciascuno degli strumenti finanziari potenzialmente trattabili dalla Banca, il mercato più significativo in termini di liquidità ed è collegato al circuito di regolamento associato e alla divisa di trattazione dello stesso; il mercato di riferimento è identificato dal broker e non è modificabile dalla Banca.